

STATUTO

FONDAZIONE BIBLIOTECA ARCHIVIO LUIGI MICHELETTI

art. 1

Istituzione, sede e caratteristiche della Fondazione

La FONDAZIONE BIBLIOTECA ARCHIVIO LUIGI MICHELETTI, o, in forma abbreviata FONDAZIONE MICHELETTI, di seguito denominata Fondazione, costituita con atto in data 29 aprile 1981 ricevuto dal Notaio Luigi Lechi in Brescia, come modificato con atto in data 29.06.2000 ricevuto dal Notaio Mauro Barca, e modificato in data 07.06.2011 dal Notaio Camilla Barzellotti, è retta dal presente Statuto.

La Fondazione ha sede legale in Brescia, all'indirizzo stabilito dal Consiglio di Amministrazione e comunicato ai fini di legge agli organi competenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, di deliberare l'istituzione di sedi secondarie, di trasferire la sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato ovvero in Comune diverso da quello sopra indicato.

art. 2

Scopi e finalità della Fondazione

La Fondazione non ha lo scopo di lucro ed i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari.

La Fondazione intende promuovere ed attuare lo studio, la ricerca e la documentazione sulla storia moderna e contemporanea, con particolare riferimento alla tecnica, all'economia, alla società e all'ambiente. Promuove altresì ricerche di storia delle ideologie e dei movimenti politici e sociali.

La Fondazione favorisce ogni attività ed iniziativa che siano connesse con lo scopo sociale ed in particolare:

- a) incrementa, anche con il contributo di altre istituzioni, di enti e di singoli, la biblioteca e l'archivio;
- b) promuove e cura la pubblicazione dei materiali documentari di archivio, di studi e ricerche;

- c) istituisce premi di studio e borse di ricerca e di studio a favore di giovani studiosi nelle discipline storiche, economiche, sociali e politiche;
- d) organizza convegni di studio e seminari su argomenti di carattere storico, di scienze sociali, politiche ed economiche;
- e) promuove la tutela e valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico ed industriale di interesse storico, anche attraverso apposite strutture museali;
- f) svolge ogni attività culturale rientrante nelle finalità della istituzione;
- g) garantisce l'apertura alla cittadinanza ed agli studiosi della propria biblioteca e la consultazione del materiale d'archivio sulla base delle modalità determinate dal Consiglio di amministrazione;
- h) promuove e realizza attività di formazione e aggiornamento nei settori di sua competenza;
- j) promuove e realizza interventi per la tutela, conservazione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e tecnico-scientifici;
- k) ha la facoltà di stipulare accordi di collaborazione, di convenzione e di consulenza con altre istituzioni ed enti.

La Fondazione opera e le sue finalità statutarie si realizzano, nell'ambito del territorio regionale (Regione Lombardia), nazionale ed internazionale.

La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi e nel rispetto del principio di economicità della gestione, può svolgere ogni attività idonea al loro perseguimento e tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a solo titolo indicativo:

- l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine;
- l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, uso o usufrutto, di immobili;
- la stipula di contratti di locazione e locazione finanziaria passiva;

b) stipulare convenzioni di qualsiasi genere o contratti di servizio con enti pubblici o privati;

c) stipulare contratti e convenzioni per l'affidamento in gestione a terzi di parte delle attività proprie della Fondazione;

d) aderire o concorrere all'istituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche o private, aventi scopi analoghi od affini a

quelli definiti dal presente statuto;

e) costituire o assumere interessenze o partecipazioni in società aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio;

f) promuovere, organizzare e partecipare a mostre, esposizioni, seminari, convegni di studio, anche a livello internazionale;

g) promuovere e finanziare attività di formazione di base, di alta formazione e di educazione permanente;

h) contribuire alla formazione di giovani ricercatori e all'aggiornamento anche attraverso borse di studio, premi di ricerca, *stages* e corsi residenziali, soggiorni presso istituti di ricerca in Italia ed all'Estero e programmi per *visiting professors* in istituti italiani;

i) svolgere attività di commercializzazione anche con riferimento a prodotti editoriali, multimediali ed audiovisivi, a *gadgets* e simili;

j) costituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, delegazioni ed uffici sia in Italia che all'estero, al fine di promuovere, sviluppare e incrementare la rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione;

k) svolgere ogni altra attività utile, idonea o di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

art. 3

Patrimonio della Fondazione

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- beni come risulta dall'atto costitutivo e successive acquisizioni;
- un fondo patrimoniale di Euro 103.291,38;
- sussidi, erogazioni e sovvenzioni che le pervenissero annualmente o una tantum da enti o privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- beni mobili ed immobili, libri, documenti, fotografie, materiale iconografico e fonografico, donazioni ed erogazioni di qualsiasi specie, che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio.

La Fondazione inoltre potrà accettare anche beni mobili ed immobili, libri, documenti, reperti e ogni altro tipo di bene di carattere culturali di proprietà di terzi con eventuale remunerazione con delibera del Consiglio di amministrazione.

art. 4

Strumenti a disposizione della Fondazione

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone:

- a) del reddito del patrimonio;
- b) di sussidi ed erogazioni che pervengano alla Fondazione da enti o privati che non siano destinati ad incremento del patrimonio;
- c) di contribuzioni annuali o pluriannuali deliberati da enti pubblici;
- d) di diritti per la riproduzione delle opere di proprietà della Fondazione;
- e) da proventi derivanti da attività ed iniziative.

art. 5

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione: il Presidente della Fondazione, il Vice Presidente della Fondazione, il Consiglio di amministrazione; il Comitato scientifico; il Collegio dei revisori dei conti.

Le funzioni di amministrazione e le funzioni di coordinamento delle attività della Fondazione sono affidate ad un Direttore, scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nei settori di attività della Fondazione e nella gestione di enti consimili.

art. 6

Il Consiglio di amministrazione e il Presidente

Il Consiglio di amministrazione è costituito da undici membri. Essi sono nominati per cinque anni, salvo l'eccezione di cui alla successiva lettera a), e sono riconfermabili.

Il Consiglio è composto come segue:

- a) da Bruna Micheletti e da Anna Micheletti, figlie del promotore della Fondazione, che partecipano a vita al Consiglio di amministrazione;
- b) da due membri nominati da Bruna Micheletti;
- c) da due membri nominati da Anna Micheletti;
- d) da quattro membri nominati dal Comune di Brescia;
- e) da un membro nominato dalla Provincia di Brescia.

Nel caso di cessazione dalla carica di una delle figlie, all'altra spetterà la nomina di quattro membri del Consiglio di amministrazione.

Nel caso che gli enti suindicati non provvedessero, in tutto o in parte, alla nomina dei consiglieri di loro competenza, entro il termine di 90 giorni dalla scadenza, la nomina spetterà al Ministero dei Beni Culturali.

Il Consiglio di amministrazione elegge al suo interno, a maggioranza dei componenti, un il Presidente ed il Vice Presidente, nominati per cinque anni e riconfermabili.

Il Presidente sovrintende tutto quanto concerne la Fondazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente, salvo quanto disposto in merito al Direttore, ha la legale rappresentanza della Fondazione.

Oltre a quelle già indicate nel presente Statuto, il Presidente esercita le seguenti funzioni:

a) adotta, in caso di necessità e urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione susseguente l'adozione dei citati atti e comunque entro i successivi 30 giorni;

b) promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

L'incarico può cessare per decesso, dimissioni, incompatibilità, decadenza o revoca.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono assolte dal Vice Presidente.

Il Consiglio di amministrazione delibera in ordine all'amministrazione dei beni, alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi, nonché sugli indirizzi generali di svolgimento dell'attività della Fondazione. In particolare:

a) approva i bilanci preventivi e consuntivi entro il 30 aprile;

b) attribuisce premi di studio e borse di ricerca, previo parere del Comitato scientifico;

c) nomina i membri del Comitato scientifico;

d) nomina ed eventualmente revoca il Direttore, determinando la durata dell'incarico ed il relativo compenso;

e) approva le operazioni straordinarie sul patrimonio, anche attinenti alla dotazione;

- f) delibera l'accettazione di lasciti e di contributi e su ogni affare attinente la gestione della Fondazione;
- g) approva, previo parere consultivo e non vincolante del Comitato scientifico, le linee generali dell'attività della Fondazione e i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività statutarie;
- h) delibera in ordine alle eventuali modifiche statutarie, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del presente statuto;
- i) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni ed altri apporti espressamente destinati al patrimonio;
- j) delibera in ordine all'eventuale alienazione di parti del patrimonio;
- k) delibera in ordine allo scioglimento, estinzione e trasformazione della Fondazione e alla conseguente devoluzione dei beni della stessa Fondazione;
- l) attende agli ulteriori compiti attribuitigli dal presente statuto della Fondazione;
- m) delibera in merito a tutto quanto non esplicitamente attribuito dal presente statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente agli altri organi della Fondazione e al Direttore.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e quando sia convocato dal Presidente per propria iniziativa o su richiesta di almeno tre componenti il Consiglio stesso.

Le convocazioni verranno fatte mediante avviso scritto a domicilio ai consiglieri e revisori dei conti almeno otto giorni prima della data della riunione.

La comunicazione può avvenire anche con telegramma o telefax o posta elettronica, con evidenza di spedizione e/o ricezione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, da tenersi in data diversa e comunque con un intervallo non inferiore alle 24 ore e non superiore a 30 giorni dalla prima.

art. 7

Il Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è composto di un numero di membri variabile da un minimo di nove ad un massimo di quindici ed è nominato dal Consiglio di amministrazione.

Fanno parte di diritto del Comitato scientifico il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Direttore della Fondazione.

I componenti il Comitato scientifico durano in carica cinque anni e sono riconfermabili; sono scelti tra studiosi che per la loro attività di ricerca o di funzioni risultino rispondenti alle finalità della Fondazione.

La carica è gratuita.

Il Comitato scientifico formula proposte ed esprime pareri non vincolanti in merito all'attività della Fondazione.

art. 8

Il Collegio dei revisori

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da cinque membri effettivi e da due supplenti nominati:

- a) un membro effettivo dalla famiglia Micheletti, con funzione di Presidente;
- b) un membro effettivo dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- c) un membro effettivo dalla Regione Lombardia;
- d) un membro effettivo dal Comune di Brescia;
- e) un membro effettivo dalla Provincia di Brescia;
- f) un membro supplente dal Presidente del Consiglio di amministrazione;
- g) un membro supplente dalla famiglia Micheletti.

Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei revisori dei conti provvede al controllo della gestione economico-finanziaria della Fondazione.

A tale fine esso dà il proprio parere sui bilanci, in particolare sulla destinazione dei fondi, ed accerta la regolare tenuta della contabilità.

art. 9

Il Direttore

Il Direttore della Fondazione viene nominato dal Consiglio di amministrazione e deve essere dotato di specifica e comprovata esperienza nella gestione di fondazioni o enti affini, aventi scopi culturali, nonché nella gestione delle attività strumentali, accessorie e connesse, contemplate nel presente Statuto. La delibera di nomina deve dare atto dei requisiti posseduti.

Il Direttore della Fondazione esercita le funzioni di amministrazione e svolge i compiti di gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore è responsabile operativo dell'attività della Fondazione.

Nell'esercizio di tale responsabilità provvede, in particolare:

- a) alla gestione caratteristica della Fondazione e alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- b) a dare esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di amministrazione, nonché agli atti del Presidente;
- c) a dirigere gli uffici e il personale della Fondazione.

Il Direttore ha la rappresentanza della Fondazione rispetto agli atti di natura amministrativa e gestionale, come definiti nel relativo incarico. In caso di vacanza del Direttore per dimissioni, scadenza del mandato, revoca o decesso, ovvero di assenza o impedimento, la legale rappresentanza per le funzioni amministrative e gestionali così individuate, è esercitata dal Presidente della Fondazione sino all'insediamento del nuovo Direttore e comunque per un periodo non superiore a 90 gg.

Il Direttore svolge inoltre compiti di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e ai programmi di attività della Fondazione.

Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni degli organi della Fondazione.

Il Direttore è tenuto con cadenza annuale a comunicare al Presidente e ai componenti il Consiglio di amministrazione una informativa sulla attività della Fondazione, ove possibile in sede di riunione degli organi della Fondazione.

L'incarico ha durata massima di un quinquennio e può essere riconfermato, ovvero prorogato per un massimo di 18 mesi.

L'incarico può cessare per decesso, dimissioni, incompatibilità, decadenza o revoca deliberata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente della Fondazione.

art. 10

Modifiche allo Statuto

Le modifiche del presente Statuto potranno essere deliberate con il voto favorevole di almeno sei componenti del Consiglio di amministrazione.

art. 11

Estinzione della Fondazione

L'estinzione della Fondazione avverrà per riconosciuta impossibilità di funzionamento. L'estinzione potrà essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, con una maggioranza di nove membri.

In caso di estinzione, i beni conferiti all'atto della costituzione della Fondazione dal signor Luigi Micheletti, essendo in vita uno o più eredi del signor Luigi Micheletti, verranno restituiti al/ai medesimi.

Il patrimonio della Fondazione diverso dai beni conferiti all'atto della costituzione della Fondazione dal signor Luigi Micheletti, ovvero comprensivo degli stessi in caso di assenza di eredi, verrà destinato al Comune di Brescia, che dovrà garantire la continuità della Fondazione secondo le finalità del presente Statuto, mantenendone il nome di "Fondazione Biblioteca Archivio Luigi Micheletti". In caso di inadempienza o di non accettazione, tutti i beni mobili e immobili della Fondazione verranno conferiti al Ministero per i Beni e le Attività Culturali che ne disporrà, sempre mantenendo il nome di "Fondazione Biblioteca Archivio Luigi Micheletti", per il perseguimento delle finalità previste al suddetto articolo 2.

art. 12

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme dettate dal codice civile e alle norme di legge vigenti in materia di Fondazione.